



TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

A decorrere dell'anno d'imposta 2019, le riduzioni TARI per le utenze domestiche, saranno riconosciute esclusivamente attraverso l'applicazione dell'ISEE rilasciato e valido entro il 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda e dovranno essere richieste e documentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di perdita del beneficio.

ATTENZIONE:

Per tale ragione le riduzioni già riconosciute per gli anni di imposta precedenti sono state **azzerate** per essere eventualmente richieste secondo le nuove modalità di seguito riepilogate.

RIDUZIONE DEL:

50%

per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, a condizione che l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** non risulti superiore a **€ 3.000,00** e, contestualmente, che il nucleo familiare non risulti beneficiario del Reddito di Cittadinanza (Capo I° del D.L. 28/01/2019 n. 4 convertito dalla Legge 28/03/2019 n. 26)

30%

per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, a condizione che l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** non risulti superiore a **€ 5.500,00**

10%

per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, a condizione che l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** non risulti superiore a **€ 7.000,00** e, contestualmente, che l'abitazione principale abbia una superficie complessiva (comprensiva di eventuali pertinenze) **non superiore a 100 metri quadrati**

30%

per la sola abitazione principale occupata da nuclei familiari che siano composti esclusivamente da soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta per il quale è richiesta la riduzione e che siano titolari di redditi di sola pensione in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale stessa, per i quali l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** non risulti superiore a **€ 12.000,00**

30%

per la sola abitazione principale, occupata dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, nei quali vi sia almeno un portatore di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dell'articolo 3 - comma 3 - della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado di invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100% e che l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** non risulti superiore a **€ 12.000,00**. Ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado di invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento

30%

per le abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;

20%

per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, purché l'utilizzo sia di durata complessiva non superiore a quattro mesi all'anno

INFO: sportello informativo dell'Ufficio Tributi - dal lunedì al venerdì (ore 9-12) e giovedì (ore 9-12 e 16,00- 18,00);- telefonicamente nei predetti giorni e orari al numero **080 4551124**;- attraverso l'invio di comunicazione al fax **080 4552119**;- via e-mail all'indirizzo tributi@comune.capurso.bari.it